

N. R.G. 27/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Monica Attanasio Presidente

dott. Pier Paolo Lanni Giudice

dott. Cristiana Bottazzi Giudice rel.

nel procedimento n. 27-1/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

Luisa Caccia (C.F. CCCLSU52R61L781Q)

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Luisa Caccia per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato che in base agli art. 40 e 41 CCII – applicabili nel procedimento di liquidazione controllata in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII – l'udienza di convocazione delle parti non è necessaria laddove, come nel caso di specie, il ricorso sia stato promosso dallo stesso debitore e non siano individuabili specifici contraddittori, dandosi così continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art. 27, c. 2 CCII, atteso che la ricorrente risiede in Verona (VR), Via Umberto Boccioni n. 17;

considerato che è stata prodotta tutta la documentazione richiesta dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII per l'ipotesi di ricorso presentato da debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie), e segnatamente: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2)

pagina 1 di 8



inventario dei beni di proprietà (ossia lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (intendendosi in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);

rilevato che il gestore della crisi nominato dall'OCC, Dott. Stefano Ferraro, nella propria relazione particolareggiata allegata al ricorso ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente (che consente di ricostruirne in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) e ne ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

rilevato che la ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa né altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (la sig. Caccia attualmente lavora con contratto a tempo indeterminato part-time alle dipendenze di D.M. Service s.a.s. presso la profumeria di Verona, Via Betteloni, mentre la società Profumeria Caccia s.a.s. di Luisa Caccia & C., di cui era socia accomandataria, è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 30.12.2021), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 co. 1, 2 co. 1 lett. c) e 268 co. 1 CCII è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore nominato dall'OCC, la ricorrente è gravata da debiti – sia personali sia derivanti dalla sua pregressa attività imprenditoriale – nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, di enti locali, banche e fornitori, per un'esposizione debitoria pari a complessivi € 811.248,71, a fronte di un patrimonio che comprende unicamente: (i) la quota pari a 1/2 della proprietà dell'immobile commerciale sito in Verona, Via Betteloni - Piazza Libero Vinco (con le relative pertinenze), sede della pregressa attività imprenditoriale della ricorrente e attualmente concesso in locazione a D.M. Service s.a.s., del valore complessivo stimato di € 89.500,00; (ii) la quota parte spettante alla ricorrente del canone di locazione pagato dall'affittuaria del predetto immobile (€ 1.250,00 mensili); (iii) la proprietà di una autorimessa sita in Verona, Via U. Boccioni, del valore stimato di € 17.500,00; (iv) il reddito derivante dal proprio impiego come lavoratrice dipendente part-time presso D.M. Service s.a.s., pari ad una media di € 1.080,00 mensili circa (attualmente soggetto ai pignoramenti promossi da Estee



Lauder Italia S.r.l. e da Agenzia delle Entrate Riscossione); (v) l'assegno pensionistico versato da INPS, dell'importo di € 1.230,00 mensili circa (anch'esso sottoposto a pignoramento del quinto da parte di Estee Lauder Italia S.r.l.); tali entrate mensili vengono in parte destinate dalla ricorrente al mantenimento del nucleo familiare, costituito dalla stessa e dal marito, sig. Paolo Favaro, il quale percepisce una pensione mensile di 1.800,00 mensili. È perciò del tutto evidente che il ricorrente con le sue sole sostanze la ricorrente non è in grado di far fronte ai debiti di cui è gravata, versando in condizione di sovraindebitamento;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

considerato che le spese di mantenimento del nucleo familiare possono essere quantificate nell'importo di € 3.230,00, come da ultimo esposto dalla ricorrente e reputato congruo dal Gestore;

rilevato, in particolare, che appare ragionevole l'inclusione tra le spese del nucleo familiare dell'importo mensile di € 1.100,00, da destinarsi al rimborso del mutuo contratto in via solidale dai coniugi con Banca Monte dei Paschi di Siena, in corso di regolare ammortamento e garantito da ipoteca sull'immobile di Via U. Boccioni di proprietà esclusiva del marito della ricorrente, che costituisce l'abitazione familiare: infatti, qualora non si consentisse al coobbligato sig. Favaro di avere a disposizione le risorse per proseguire nei pagamenti secondo il piano di ammortamento, l'abitazione (bene estraneo alla presente procedura in quanto non intestato alla ricorrente) dovrebbe essere alienata e i coniugi dovrebbero reperire un alloggio, verosimilmente sostenendo a tal fine costi di locazione pressoché equivalenti alle rate del mutuo;

ritenuto di conseguenza che – al netto della pensione di € 1.800,00 mensili percepita dal marito della ricorrente – possa determinarsi in € 1.430,00 mensili per dodici mensilità la quota di reddito della ricorrente necessaria per far fronte al mantenimento del proprio nucleo familiare, e quindi esclusa dalla liquidazione. Tale somma di € 1.430,00 verrà trattenuta dalla ricorrente a valere sull'assegno pensionistico erogato da INPS per l'importo di € 830,00 e a valere sulla retribuzione erogata da D.M. Service s.a.s. per l'importo di € 600,00. Resta inteso viene acquisita dalla procedura per essere destinata alla soddisfazione dei creditori ogni somma eccedente quanto sopra indicato (e dunque anche, per intero, l'emolumento relativo a tutte le mensilità di retribuzione e di pensione eccedenti la dodicesima). L'ammontare della quota di reddito esclusa dalla liquidazione, così come sopra determinata, potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura, a fronte di istanza della ricorrente motivata da mutamenti significativi sopravvenuti, adeguatamente documentati;

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente, sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; 2) ordinare al datore di lavoro della ricorrente e a INPS di



stornare mensilmente dalle retribuzioni/pensioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione della ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro e all'INPS (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui la ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura.

L'emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCII (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-*quiquies* L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

dato atto che la ricorrente ha procurato l'impegno sottoscritto del marito a mettere a disposizione dei creditori della presente procedura l'importo che deriverà dal riscatto della polizza vita Fideuram 'Garanzia e Valore' n. 70046579200, che egli ha sottoscritto in qualità di contraente ed assicurato, avvalendosi tuttavia di somme messe a disposizione dalla ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c) CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;

considerato, con particolare riferimento alle procedure di pignoramento presso terzi promosse da Estee Lauder Italia S.r.l. e da Agenzia delle Entrate Riscossione, che le quote di stipendio/pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del



concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe infatti una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par condicio creditorum* e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCII) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;

considerato, quanto alla durata della procedura, che, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024: 1) *“la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende... dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”* (in questi termini la citata sentenza); 2) può quindi essere confermato l'orientamento già espresso da questo Tribunale (v. sentenza del 20.9.2202) con le ulteriori precisazioni seguenti; 3) l'apprensione di quote di reddito può avvenire solo fino al momento della dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e, quindi, al massimo per il triennio successivo all'apertura; 4) qualora sia dichiarata l'esdebitazione, l'attività di liquidazione può proseguire solo in relazione ai beni ancora presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; 5) in particolare, la prosecuzione dell'attività liquidatoria in tal caso, pur essendo prevista solo dall'art. 281, c. 5 CCII, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 CCII e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281 CCII, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; 6) in questo caso, la prosecuzione dell'attività di liquidazione deve avvenire comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII; 7) qualora l'esdebitazione non sia dichiarata, la procedura prosegue, anche con l'apprensione delle quote di reddito, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;

considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 281 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito, con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;



considerato che, in vista delle valutazioni che dovranno essere operate ai fini dell'esdebitazione, è opportuno sin d'ora che il liquidatore nella prima relazione periodica (ossia in quella da depositare entro il 30.6.24) provveda ad individuare in modo analitico le cause del sovraindebitamento. Sotto questo profilo è quindi necessario che il liquidatore ricostruisca ed esponga lo sviluppo nel tempo sia della capacità reddituale del debitore, sia della naturazione del debito, in modo da individuare il momento in cui si è determinata la condizione di squilibrio irreversibile che ha generato l'attuale condizione di sovraindebitamento, verificando anche le ragioni per le quali è stato assunto il debito non più sostenibile.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Luisa Caccia (C.F. CCCLSU52R61L781Q), nata a Verona il 21.12.1952 e ivi residente in Via Umberto Boccioni n. 17;
- 2) nomina Giudice Delegato la dott. Cristiana Bottazzi;
- 3) nomina liquidatore il Dott. Stefano Ferrari;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 5) ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) dispone che siano escluse dalla liquidazione le entrate di Luisa Caccia sino alla concorrenza dell'importo di € 1.430,00 mensili per dodici mensilità (importo che deriverà, quanto ad € 830,00, dall'assegno pensionistico erogato da INPS e, quanto ad € 600,00, dalla retribuzione erogata da D.M. Service s.a.s.), con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore la parte del proprio reddito eccedente detti limiti (e dunque anche, per intero, la tredicesima ed eventualmente la quattordicesima mensilità) nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente della procedura; b) dispone che il datore di lavoro e INPS, su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo stabilito al punto precedente, come a ciascuno di essi



comunicato dal liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà loro comunicato;

8) **dispone che il liquidatore:**

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona e provveda alla sua trascrizione presso i Registri Immobiliari. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

- notifichi la sentenza ai singoli debitori e ai creditori ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere affidata (in sua rappresentanza) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere affidata (in sua rappresentanza) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato. Si segnala sin d'ora che, all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione, il liquidatore provvederà ad aggiornare il programma di liquidazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- dispone che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al



liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC. Nel primo rapporto riepilogativo dovranno essere esposte in modo analitico le cause del sovraindebitamento, nel senso precisato nella parte motivata;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 5.7.2024.

Il Giudice est.

dott. Cristiana Bottazzi

La Presidente

dott. Monica Attanasio

Copia conforme estratta
dal fascicolo telematico
iscritto al nr. 49/2024
Liq. Controllata CCI
Verona, 08/07/2024

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Irene Armanio)

